

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1422 DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 2017****che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Commissione sulla zootecnia, tenutasi il 15 novembre 2016, gli esperti degli Stati membri hanno espresso la necessità di continuare a promuovere l'armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da esse designati.
- (2) In conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.
- (3) La commissione di valutazione e selezione nominata per tale invito è giunta alla conclusione che l'«Interbull Centre» soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e potrebbe essere incaricato dell'espletamento dei compiti di cui al punto 2 di tale allegato.
- (4) L'«Interbull Centre» dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. La designazione va rivista regolarmente in conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina:

Interbull Centre  
Department of Animal Breeding and Genetics  
Swedish University of Agricultural Science — SLU  
Ulls väg 26,  
Box 7023  
SE-750 07 Uppsala  
Svezia

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNKER

---